Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2020/2035(INL)

20.5.2021

PROGETTO DI RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online
(2020/2035(INL))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Relatrici: Sylwia Spurek, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

(Autrici della proposta: Sylwia Spurek, Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE RELATIVE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE: VIOLENZA ONLINE 8

MOTIVAZIONE 11

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online
(2020/2035(INL))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

– visti l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 e 47,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025",

– vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)",

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere[1],

– visti le disposizioni contenute negli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare per quanto concerne i diritti delle donne, e gli altri strumenti delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti delle donne,

– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 dicembre 2020 sull'intensificazione degli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (A/RES/75/161) e sul diritto alla tutela della vita privata nell'era digitale (A/RES/75/176),

– vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 2 luglio 2018 sull'accelerazione degli sforzi per eliminare la violenza nei confronti di donne e ragazze: prevenire e contrastare la violenza nei confronti di donne e ragazze nei contesti digitali (A/HRC/38/L.6),

– visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo "Combating gender-based violence: Cyber violence" (Contrastare la violenza di genere: violenza online) (valutazione del valore aggiunto europeo),

[1] Testi approvati, P9_TA(2021)0025.

– visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI[2],

– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0000/2021),

A. considerando che il primo obiettivo della strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'Unione europea è quello di porre fine alla violenza di genere, descritta come "una delle maggiori sfide delle nostre società";

B. considerando che la violenza nei confronti delle donne e le altre forme di violenza di genere sono diffuse nell'Unione europea e devono essere intese come forma estrema di discriminazione; che la violenza di genere affonda le sue radici nella distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, nel sessismo e negli stereotipi di genere, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla loro discriminazione da parte degli uomini;

C. considerando che la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere presentano forme e manifestazioni che sono diverse ma che non si escludono reciprocamente; che queste forme diverse di violenza sono spesso interconnesse e inseparabili dalla violenza offline poiché possono precederla, accompagnarla o darle seguito;

D. considerando che le molestie online, gli atti persecutori online, il bullismo online, il "trolling", ossia la pubblicazione di messaggi offensivi e provocatori, l'incitamento all'odio online, il "flaming", ossia la pubblicazione di messaggi violenti e volgari con il fine di suscitare una lite online, il "doxing", ossia la ricerca e la diffusione pubblica online di informazioni personali e private a fini malevoli, nonché l'abuso sessuale basato sulle immagini sono tra i tipi più comuni di violenza di genere online; che la maggior parte degli Stati membri ha adottato una legislazione specifica solo su alcune di queste particolari forme di violenza;

E. considerando che, nonostante una crescente consapevolezza del fenomeno della violenza di genere online, la mancata raccolta di dati esaustivi e recenti e la carenza di segnalazioni dei casi di violenza di genere online non consentono di realizzare una valutazione accurata della sua prevalenza; che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo relativa alla violenza di genere online, una percentuale di donne compresa tra il 4 e il 7 % nell'Unione europea ha subito molestie online negli ultimi 12

[2] GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

mesi, mentre tra l'1 e il 3 % ha subito atti persecutori online;

F. considerando che le donne possono essere colpite dalla violenza online sia individualmente sia in quanto appartenenti a una specifica comunità; che le forme intersezionali di discriminazione possono esacerbare le conseguenze della violenza di genere online;

G. considerando che alcune donne, ad esempio le rappresentanti politiche, le donne che ricoprono incarichi pubblici, le giornaliste, le blogger e le donne impegnate nella difesa dei diritti umani risultano particolarmente colpite dalla violenza di genere online, e che tale violenza non solo provoca danni psicologici e sofferenza per le donne stesse ma è anche un deterrente per una loro partecipazione alla vita politica, sociale e culturale online;

H. considerando che la violenza di genere online si ripercuote sulla salute mentale, sul pieno esercizio dei diritti fondamentali e finanche sulla democrazia, oltre ad avere conseguenze anche economiche sulla società;

1. sottolinea che la violenza di genere online è una prosecuzione della violenza di genere offline, e che nessuna alternativa politica sarà efficace se non terrà conto di tale realtà;

2. accoglie con favore la strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'Unione europea, presentata dalla Commissione come strumento per contrastare la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere e affrontare le cause profonde della stessa;

3. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha esacerbato il rischio di violenza domestica e di abuso, dal momento che le vittime sono costrette a trascorrere più tempo con gli autori delle violenze e tendono a essere più isolate dalle reti di sostegno; invita gli Stati membri a rafforzare l'assistenza offerta attraverso i rifugi, le linee telefoniche di assistenza e i servizi di sostegno per proteggere le vittime e agevolare la denuncia dei casi di violenza di genere;

4. pone l'accento sulla natura transnazionale della violenza di genere online, vista la dimensione transfrontaliera dell'utilizzo delle TIC;

5. invita gli Stati membri a fare opera di sensibilizzazione, ad applicare la legislazione nazionale in materia di giustizia penale e a dare applicazione alle leggi e ai programmi nazionali specifici volti a prevenire la violenza di genere online e a combattere l'impunità per chi commette tali atti;

6. esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema affidabile per la raccolta regolare di dati statistici disaggregati e comparabili sulla violenza di genere, ivi compresa la violenza online;

7. osserva che, tra le altre cose, lo stress, i problemi di concentrazione, l'ansia, gli attacchi di panico, la bassa autostima, la depressione, i disturbi da stress post-traumatico, la mancanza di fiducia e l'assenza di un senso di controllo causati dalla violenza online possono avere un impatto sulla salute mentale;

8. sottolinea che la violenza di genere online provoca conseguenze psicologiche, sociali ed

economiche;

9. invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle donne che appartengono a gruppi vulnerabili alla violenza di genere online, nonché a mettere a punto servizi di sostegno specifici e programmi educativi dedicati a tali gruppi specifici;

10. si rammarica del fatto che la violenza di genere online riduca la partecipazione delle donne al dibattito pubblico il che, di conseguenza, erode i principi democratici dell'Unione; lamenta che l'effetto "museruola" sia stato pensato soprattutto per le attiviste, le giornaliste e le rappresentanti politiche al fine di scoraggiare la presenza delle donne nella vita politica e nelle sfere decisionali;

11. ricorda che gli stereotipi di genere costituiscono il fulcro della discriminazione di genere, e rappresentano una delle principali barriere all'ingresso delle donne e delle ragazze nel settore delle TIC e nel settore digitale; sottolinea la necessità di contrastare il divario di genere nel settore delle TIC attraverso l'istruzione, le campagne di sensibilizzazione e la promozione della rappresentanza femminile nel settore;

12. sottolinea la necessità di proteggere e sostenere le vittime della violenza di genere online e di assicurare il loro risarcimento;

13. ricorda che il Consiglio deve ultimare con urgenza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) da parte dell'Unione europea, sulla base di un accesso ampio senza alcuna limitazione, nonché sollecitarne la ratifica e la rapida e adeguata attuazione e applicazione da parte di tutti gli Stati membri; sottolinea che la Convenzione di Istanbul rappresenta il trattato internazionale più esaustivo per far fronte alle cause profonde della violenza di genere in tutte le sue forme; sottolinea che tale invito non sostituisce l'appello ad adottare un atto vincolante dell'Unione sulla lotta alla violenza di genere ma, piuttosto, costituisce una sua integrazione;

14. riafferma con vigore il suo impegno, già manifestato in precedenza, ad affrontare la violenza di genere e a tenere conto della necessità di una direttiva globale che includa tutte le forme di violenza di genere quale soluzione migliore per porre fine a tale violenza;

15. invita il Consiglio ad attivare la clausola "passerella" e ad adottare una decisione che identifichi la violenza di genere come una sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

16. chiede alla Commissione di presentare quanto prima, sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, del TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure di lotta alla violenza di genere online, seguendo le raccomandazioni formulate nell'allegato alla presente proposta di risoluzione; sottolinea che detta proposta non dovrebbe compromettere gli sforzi volti a identificare la violenza di genere come una nuova sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, del TFUE o qualunque altro atto giuridico derivato sulla violenza di genere, come richiesto dal Parlamento europeo nei

suoi precedenti appelli;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE RELATIVE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE: VIOLENZA ONLINE

Raccomandazione 1 sull'obiettivo della direttiva da adottare

L'obiettivo della direttiva dovrebbe essere l'introduzione di norme minime concernenti la definizione del reato di violenza di genere online e le relative sanzioni, di misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione di tale reato nonché di misure volte a proteggere e sostenere le vittime e garantire un risarcimento alle stesse.

Raccomandazione 2 sull'ambito di applicazione e le definizioni

- Quali reati?

L'inclusione, nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, dell'espressione "criminalità informatica" può comprendere anche i reati commessi nei confronti delle reti di comunicazione elettronica o dei sistemi di informazione o mediante il loro utilizzo. Le forme gravi di violenza di genere online con una dimensione transnazionale possono rientrare altresì nell'ambito di applicazione della "criminalità informatica" ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

Inoltre, le misure volte a prevenire la violenza di genere online e ad assistere le vittime potrebbero essere stabilite sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE poiché hanno carattere accessorio rispetto all'obiettivo principale della direttiva.

L'ambito di applicazione dovrebbe includere tutte le forme di violenza di genere commessa, coadiuvata o aggravata in tutto o in parte mediante l'utilizzo delle TIC, ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, Internet, le piattaforme dei social media o la posta elettronica, nei confronti di una donna in quanto donna o che colpisca le donne in maniera sproporzionata.

Benché non sia possibile presentare una tipologia esaustiva delle diverse forme di violenza di genere online viste la sua costante evoluzione e la nascita di nuove forme, è opportuno menzionare e definire le seguenti tipologie:

- **molestie online** (che includono il bullismo online, la ricezione indesiderata di materiale con contenuti sessuali espliciti, il mobbing);
- **atti persecutori online**;
- **violazioni della vita privata connesse alle TIC** (che includono l'accesso a immagini o dati privati, la loro condivisione e manipolazione, ivi compresi i dati intimi, in assenza di consenso, gli abusi sessuali basati sulle immagini e la divulgazione non consensuale di immagini di natura sessuale, il "doxing", il furto d'identità);
- **controllo o sorveglianza a distanza** (anche attraverso applicazioni di spionaggio sui dispositivi mobili);
- **minacce** (che includono le minacce dirette e le minacce di violenza, l'estorsione, l'estorsione di prestazioni sessuali o "sextorsion", il ricatto);
- **incitamento all'odio in chiave sessista** (che include: la pubblicazione e la condivisione di contenuti violenti, l'utilizzo di commenti e insulti sessisti o connotati dal punto di vista del

genere, gli abusi nei confronti delle donne motivati dall'espressione dei loro punti di vista e dal fatto di aver respinto approcci sessuali);
- **induzione al suicidio o all'anoressia e condotte che provocano danni psichici**;
- **danni informatici** a file, programmi, dispositivi, attacchi a siti web e ad altri canali di comunicazione digitale;
- **accesso illecito** a messaggi di telefoni cellulari, messaggi di posta elettronica o a messaggistica istantanea o ad account di social media;
- **violazione dei divieti di comunicazione** imposti mediante ordini giudiziari;
- **violenza diretta.**

- Quali vittime?

L'ambito di applicazione personale della proposta dovrebbe includere tutte le vittime della violenza di genere online, con un riconoscimento specifico delle forme intersezionali di discriminazione e delle vittime che partecipano alla vita pubblica.

Raccomandazione 3 sulle misure di prevenzione

Gli Stati membri dovrebbero attuare una serie di misure per prevenire la violenza di genere online:

- programmi di sensibilizzazione e di educazione che coinvolgano tutti gli attori e i portatori di interesse pertinenti per far fronte alle cause profonde della violenza di genere online, nel contesto generale della violenza di genere, al fine di favorire cambiamenti negli atteggiamenti sociali e culturali ed eliminare gli stereotipi di genere, promuovendo al contempo un comportamento responsabile sui social media e migliorando le conoscenze sull'utilizzo sicuro di Internet;
- ricerche sulla violenza di genere online (cause, prevalenza, impatto);
- educazione, alfabetizzazione e competenze digitali, anche nei piani di studio scolastici, al fine di favorire una migliore comprensione delle tecnologie digitali e l'emancipazione degli utenti, rafforzare l'inclusione digitale, assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, eliminare le disuguaglianze di genere nell'accesso alle tecnologie e garantire la diversità di genere nel settore tecnologico, specialmente nello sviluppo di nuove tecnologie;
- sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, specialmente attraverso la rete europea di prevenzione della criminalità (REPC);
- sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nel campo della prevenzione della violenza di genere;
- promozione di una formazione mirata degli operatori e altri professionisti, ivi compresi i servizi sociali e le agenzie di contrasto;
- cooperazione multidisciplinare e dei portatori di interessi, anche con le imprese del settore tecnologico, i fornitori di servizi di hosting e le autorità competenti, in merito alle migliori pratiche per il contrasto della violenza di genere in linea con i diritti fondamentali.

Raccomandazione 4 sulla protezione delle vittime, il sostegno alle stesse e il loro risarcimento

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare le seguenti azioni, che dovrebbero essere tutte incentrate sulle vittime e avere un approccio intersezionale:

- promuovere attività di formazione specifiche per gli operatori e i professionisti che si occupano delle vittime della violenza di genere online, tra cui le autorità di contrasto, gli assistenti sociali, gli operatori sanitari e dell'infanzia nonché i membri della magistratura; si potrebbero attuare programmi di formazione a livello dell'Unione nel quadro dei programmi Giustizia e Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; più specificamente, occorrerebbe prestare attenzione alla vittimizzazione secondaria e a come evitarla, alla duplice dimensione della violenza di genere (online/offline) e alla discriminazione intersezionale;
- facilitare l'accesso alle informazioni e sviluppare servizi specifici per le vittime della violenza online (linee telefoniche di assistenza, rifugi);
- agevolare la denuncia da parte delle vittime, consentendo loro di ottenere ordini di protezione, e mettere a punto meccanismi di ricorso con misure risarcitorie adeguate;
- sviluppare meccanismi di cooperazione tra gli attori pertinenti, ad esempio la magistratura, i pubblici ministeri, le agenzie di contrasto, gli enti locali e regionali e le OSC.

Raccomandazione 5 sull'azione penale nei confronti della violenza di genere online e la sua criminalizzazione

Sulla base della definizione di cui alla raccomandazione 1, l'identificazione della violenza di genere come reato dovrebbe tenere conto dei seguenti criteri:

- le forme di violenza di genere online cui gli Stati membri devono attribuire il carattere di reato (includendo anche le fasi iniziali della criminalità informatica - incitamento, favoreggiamento, complicità e tentativo);
- sanzioni minime e massime (carcere e ammende);
- indagini e azioni penali transnazionali;
- circostanze aggravanti, a seconda del profilo delle donne e ragazze vittime della violenza (sfruttamento di caratteristiche e vulnerabilità specifiche di donne e ragazze online);
- un approccio intersezionale e incentrato sulle vittime.

Raccomandazione 6 sulla raccolta e la comunicazione di dati

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare dati disaggregati e comparabili sulla violenza di genere online, in particolare sulle diverse forme di violenza di genere online, non solo sulla base delle informazioni fornite dalle autorità di contrasto ma tenendo conto anche delle esperienze delle donne.

La Commissione dovrebbe presentare periodicamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valutare in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure previste dalla proposta di direttiva.

MOTIVAZIONE

Contesto e motivazione della proposta

La violenza di genere, sia offline che online, ha radici profonde nelle disuguaglianze strutturali esistenti nella nostra società. Ancora avvolta nel silenzio, essa continua a rappresentare una delle più gravi violazioni dei diritti umani. La violenza di genere resta diffusa e ha un impatto enorme sulle vittime, sulle loro famiglie e sulle comunità. La situazione è ulteriormente aggravata dai pregiudizi di genere, dagli stereotipi e dalla continua manifestazione di rapporti di potere storicamente iniqui. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) riconosce tale natura strutturale della violenza di genere. Non è dunque un solo fattore, ma una miriade di fattori - di carattere culturale, giuridico, economico e politico - che contribuisce a esacerbare la violenza di genere nella nostra società.

Nell'attuale era digitale, Internet e le TIC stanno rapidamente configurando nuovi spazi sociali digitali e trasformando il modo in cui gli individui si incontrano, comunicano e interagiscono. Le forme di violenza di genere online e agevolata dalle TIC sono diventate sempre più comuni, specialmente con l'utilizzo giornaliero e ubiquo delle piattaforme dei social media e di altre applicazioni tecniche. La violenza online nei confronti delle donne è una forma di violenza di genere. La violenza online include le molestie online, gli atti persecutori online, l'abuso di immagini non consensuale, l'incitamento all'odio in chiave sessista e altre forme.

Tuttavia, la violenza di genere online non è una forma nuova di violenza ma una prosecuzione della violenza di genere perpetrata offline. Essa ha conseguenze profonde sui diritti e sulle libertà fondamentali degli individui, sulla loro dignità e sulle loro vite a tutti i livelli, ivi compresa la salute fisica, emotiva e mentale, il loro benessere nonché il loro sviluppo sociale, economico e professionale. Le vittime di tale violenza manifestano livelli più elevati di ansia, stress, depressione, trauma, attacchi di panico, perdita di autostima e senso di impotenza nella loro capacità di rispondere agli abusi. Alcuni gruppi di donne, ivi comprese le attiviste e le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, le rappresentanti politiche, le giornaliste, le blogger, le donne che appartengono a minoranze etniche, le donne lesbiche, bisessuali e transgender e le donne con disabilità, sono particolarmente colpiti dalla violenza agevolata dalle TIC. Un approccio intersezionale è essenziale per comprendere le forme specifiche di discriminazione che interessano le vittime della violenza di genere online. La realtà dimostra inoltre che le voci e la partecipazione delle donne quali cittadine digitali attive sono spesso censurate dalla violenza di genere online, e tale effetto dissuasivo spesso ha ricadute sulla realtà.

Il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza di porre fine alla violenza di genere e alla violenza nei confronti delle donne attraverso diverse risoluzioni, e ha chiesto azioni giuridiche e politiche volte a contrastare il fenomeno. Le seguenti iniziative del Parlamento europeo riflettono tale preoccupazione:

- nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il Parlamento europeo ha affermato che occorre adottare misure per affrontare il fenomeno emergente della violenza di genere online, che include il bullismo, le molestie e l'intimidazione, in particolare delle giovani donne e delle

ragazze nonché delle persone LGBTI;

- nella sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di definizioni giuridiche comuni armonizzate di criminalità informatica, inclusi l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori online, le molestie online e gli attacchi informatici;

- nella sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE, il Parlamento europeo ha ricordato che è necessario agire contro le forme emergenti di violenza, ad esempio nel ciberspazio, sottolineando inoltre che le molestie nei confronti delle donne online, in particolare sui social media, danno luogo anche ad altre forme di violenza contro le donne e le ragazze;

- nella sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale, il Parlamento europeo ha ricordato che i modelli di comunicazione digitali contribuiscono a una maggiore diffusione di discorsi di odio e minacce nei confronti delle donne, e che varie forme di violenza online nei confronti delle donne non sono ancora state pienamente prese in considerazione dal quadro giuridico. Il Parlamento europeo ha pertanto chiesto un maggior coordinamento tra l'UE e gli Stati membri per contrastare i reati transnazionali agevolati dalla tecnologia, ad esempio la tratta di esseri umani, le molestie online e gli atti persecutori online, esortando gli Stati membri a includere le nuove forme di violenza informatica nei rispettivi codici penali;

- il 26 aprile 2018, la commissione FEMM ha approvato un progetto di relazione in cui sono state proposte misure volte a contrastare il mobbing e le molestie sessuali, anche online;

- nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere;

- nella sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere, il Parlamento europeo ha accolto con favore le misure proposte dalla Commissione per contrastare la violenza informatica che colpisce in misura sproporzionata le donne e le ragazze (tra cui molestie e bullismo online e discorsi di incitamento all'odio sessista), in particolare le attiviste, le rappresentanti politiche e altre personalità visibili nel dibattito pubblico. Ha inoltre esortato gli Stati membri e l'UE ad adottare ulteriori misure, comprese misure legislative vincolanti, per combattere tali forme di violenza nel quadro di una direttiva sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di strumenti di formazione per i servizi coinvolti in tutte le fasi, dalla prevenzione e protezione fino all'azione penale, come ad esempio le forze di polizia e il sistema giudiziario, assieme al settore dell'informazione e della comunicazione, salvaguardando nel contempo i diritti fondamentali online;

- nella sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale;

- nella sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: oltre 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure specifiche per eliminare la violenza online, tra cui le molestie online,

il bullismo online e l'incitamento all'odio nei confronti delle donne.

Base giuridica

La base giuridica della presente iniziativa legislativa è l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'espressione "criminalità informatica", utilizzata in detto articolo, può includere i reati commessi nei confronti delle reti di comunicazione elettronica o dei sistemi di informazione o mediante il loro utilizzo. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, vi è stata un'evoluzione della pertinente terminologia, e le espressioni "criminalità online" e "criminalità informatica" sono oggi utilizzate in modo interscambiabile. Le forme gravi di violenza di genere online con una dimensione transnazionale possono dunque rientrare nella definizione di "criminalità informatica" ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.
Per le parti della proposta che mirano a promuovere e sostenere le azioni degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità e delle misure volte a proteggere e sostenere le vittime e a garantire il risarcimento delle stesse, potrebbe risultare pertinente anche l'articolo 84 del TFUE. Tuttavia, qualora le misure preventive previste fossero considerate accessorie all'azione penale nei confronti della violenza online, non sarebbe necessario aggiungere una specifica base giuridica.

Illustrazione delle raccomandazioni proposte

Le raccomandazioni formulate nell'allegato alla risoluzione includono i seguenti elementi: l'obiettivo della direttiva; l'ambito di applicazione e le definizioni; le misure preventive; la protezione delle vittime, il sostegno alle stesse e il loro risarcimento; l'azione penale nei confronti della violenza di genere online e la sua criminalizzazione, nonché la raccolta e la comunicazione di dati.
L'obiettivo della direttiva è l'introduzione di norme minime concernenti la definizione del reato di violenza di genere online e le relative sanzioni, di misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione di tale reato nonché di misure volte a proteggere e sostenere le vittime e garantire un risarcimento alle stesse. Le correlatrici della presente iniziativa ritengono che l'UE non disponga di un quadro giuridico per contrastare la violenza di genere, in particolare la violenza di genere online nel caso in specie, e per proteggere e sostenere le vittime.
Come affermato nella risoluzione, esistono numerose definizioni di violenza di genere online ma manca una definizione giuridica internazionalmente concordata. Per questa ragione, la raccomandazione relativa all'ambito di applicazione e alle definizioni lascia alla Commissione il compito di proporre una definizione specifica che possa includere ogni forma di violenza di genere commessa, coadiuvata o aggravata in tutto o in parte mediante l'utilizzo delle TIC nei confronti di una donna in quanto donna o che colpisca le donne in maniera sproporzionata. Detta proposta si basa sulla definizione utilizzata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne nella sua relazione del 2018 sulla violenza online.
Le misure preventive proposte sono connesse alle cause profonde della violenza di genere, inclusa la violenza online. Per questa ragione, esse riguardano in particolare l'istruzione, la sensibilizzazione, l'eliminazione degli stereotipi di genere e la promozione della ricerca. Le misure richiedono inoltre la collaborazione multidisciplinare e tra i portatori di interessi, anche con i fornitori di servizi di hosting, e la collaborazione con le imprese del settore tecnologico sulle migliori pratiche per contrastare la violenza di genere online in linea con i diritti fondamentali.

Al fine di tutelare e sostenere le vittime della violenza di genere online, la proposta indica in primo luogo quali categorie di vittime occorrerebbe considerare. L'intenzione è quella di garantire la maggior compiutezza possibile, tenendo conto dell'intersezionalità e delle specifiche esigenze delle vittime. La proposta, quindi, enumera diverse azioni volte ad attuare la tutela e il sostegno delle vittime. Particolare attenzione è rivolta alla necessità di migliorare e facilitare la denuncia ed evitare la vittimizzazione secondaria. La formazione degli operatori della giustizia e dei professionisti che entreranno in contatto con le vittime è essenziale per conseguire tale obiettivo.
Oltre a tali azioni, vi sono specifici servizi di sostegno che devono essere attuati o rafforzati al fine di includervi anche le vittime della violenza di genere online (linee telefoniche di assistenza, rifugi).
Un altro elemento dell'iniziativa legislativa riguarda il diritto penale e l'azione penale nei confronti della violenza di genere online. L'UE deve poter stabilire norme minime al fine di garantire l'azione penale per i casi di violenza di genere online. La raccomandazione inclusa nell'allegato non specifica tutti i possibili reati e tutte le possibili aggravanti, giacché il rapido sviluppo delle tecnologie digitali potrebbe dare luogo a nuove forme di violenza informatica. Essa, comunque, fornisce alla Commissione un insieme di criteri per definire tali reati.
Le correlatrici ritengono tuttavia che occorrerebbe tenere conto dei seguenti comportamenti al fine di approntare l'elenco dei reati nel contesto della violenza di genere online:

- **molestie online** (che includono il bullismo online, la ricezione indesiderata di materiale con contenuti sessuali espliciti, il mobbing);
- **atti persecutori online**;
- **violazioni della vita privata connesse alle TIC** (che includono l'accesso a immagini o dati privati, la loro condivisione e manipolazione, ivi compresi i dati intimi, in assenza di consenso, gli abusi sessuali basati sulle immagini e la divulgazione non consensuale di immagini di natura sessuale, il "doxing", il furto d'identità);
- **controllo o sorveglianza a distanza** (anche attraverso applicazioni di spionaggio sui dispositivi mobili);
- **minacce** (che includono le minacce dirette e le minacce di violenza, l'estorsione, l'estorsione di prestazioni sessuali o "sextortion", il ricatto);
- **incitamento all'odio in chiave sessista** (che include la pubblicazione e la condivisione di contenuti violenti, l'utilizzo di commenti e insulti sessisti e/o connotati dal punto di vista del genere, gli abusi nei confronti delle donne motivati dall'espressione dei loro punti di vista e dal fatto di aver respinto approcci sessuali);
- **induzione al suicidio** o all'anoressia e condotte che provocano danni psichici;
- **danni informatici** a file, programmi, dispositivi, attacchi a siti web e ad altri canali di comunicazione digitale;
- **accesso illecito** a messaggi di telefoni cellulari, messaggi di posta elettronica o a messaggistica istantanea o ad account di social media;
- violazione dei divieti di comunicazione imposti mediante ordini giudiziari;
- **violenza diretta**.

Infine, l'iniziativa sottolinea la necessità di disporre di una strategia chiara sulla raccolta e la comunicazione di dati disaggregati e comparabili da parte delle autorità coinvolte. Se vuole dotarsi di un quadro adeguato per il contrasto della violenza di genere, incluse la violenza online o la violenza nei confronti delle donne in generale, l'UE deve essere in grado di raccogliere e pubblicare dati sulle diverse forme di violenza di genere online. Insieme ai dati presentati dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva, che includa eventuali misure/modifiche che possano migliorarla.

Conclusione

La violenza di genere, compresa la violenza online, continua a essere esacerbata dalle diverse sfide sociali, come emerso recentemente durante la crisi generata dalla pandemia di COVID-19. Inoltre, manca la volontà politica per attribuirvi carattere prioritario. Conseguire l'uguaglianza di genere significa debellare tutte le forme di violenza di genere ed eliminare le barriere che impediscono alle donne di godere appieno dei loro diritti. Esiste un'ampia gamma di approcci per far fronte alla violenza di genere online negli Stati membri. Oltre all'assenza di una definizione armonizzata e di un approccio comune, vi sono altri problemi ed altre sfide, tra cui: l'esiguità delle denunce dei casi di violenza, la limitata consapevolezza da parte del pubblico e delle autorità di contrasto, l'insufficienza del sostegno alle vittime nonché il carattere limitato delle ricerche e delle conoscenze sul fenomeno. Pertanto, al fine di imprimere nuovo slancio all'eradicazione della violenza di genere, sia offline che online, è necessario essere disposti a esaminare le cause sottostanti della violenza di genere, i sistemi che la agevolano e i fattori che la aggravano. Le cause profonde di tutte le tipologie di violenza di genere sono le stesse. Ecco perché sono necessarie leggi e politiche che le affrontino in maniera olistica. La Convenzione di Istanbul, ad oggi, rappresenta il trattato internazionale più esaustivo, che offre un quadro giuridico per proteggere le donne e le ragazze da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro di loro. Anche se la ratifica della Convenzione è ancora bloccata in Consiglio, l'UE non dovrebbe attendere: ogni giorno, infatti, porta con sé nuove vittime della violenza di genere. L'iniziativa legislativa proposta mira a contrastare tale fenomeno. Essa si basa su un approccio olistico teso a criminalizzare alcuni comportamenti, ma anche a sostenere e proteggere le vittime di tali comportamenti.